

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERAMI, BARTOLOMEI e COPPOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1970

Revisione degli ordinamenti pensionistici per i titolari di pensione di vecchiaia liquidata prima del 1° maggio 1968 e rimasti ininterrottamente a prestare la loro opera retribuita dopo la data di decorrenza della pensione stessa e fino al 1° maggio 1969

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stato riconosciuto ai titolari di pensione liquidata dopo il 1° maggio 1968 « l'aggancio » della pensione stessa alla media retributiva dell'ultimo triennio.

Da tale beneficio sono stati però esclusi tutti coloro che avevano già liquidato la pensione di vecchiaia a tale data e quindi anche i pensionati che, successivamente a tale data, abbiano continuato a prestare attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

Questi pensionati-lavoratori, pur essendo stati esclusi dal beneficio dell'« aggancio », sono stati chiamati a contribuire al finanziamento necessario per la riforma delle pensioni sia mediante il divieto di « cumulo » sia attraverso l'aumento dei contributi disposto, appunto, per l'attuazione della riforma.

Nei confronti di tali pensionati (*titolari di pensione di vecchiaia liquidata ante 1° maggio 1968 e che abbiano risolto il loro rapporto di lavoro nel periodo 1° maggio 1968 - 30 aprile 1969*) nulla ha innovato la legge n. 153 del 1969.

Per sollevare costoro dall'evidente situazione di disagio nella quale sono venuti a

trovarsi, sembra opportuno prevedere a loro favore la possibilità di chiedere la riliquidazione della pensione secondo le norme di cui al quinto comma dell'articolo 11 della legge n. 153, che disciplina l'ipotesi dei titolari di pensione di anzianità *ex* articolo 13 della legge n. 903 del 1965, che abbiano compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, concedendo anche ad essi la possibilità di ottenere la riliquidazione della pensione in percentuale della retribuzione, sia pure in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

All'importo della pensione così determinato, per espressa previsione del sesto comma del medesimo articolo 11, viene applicato, peraltro, l'aumento del 10 per cento previsto dall'articolo 9 della legge n. 153.

Noi non vediamo il perchè dalle norme di cui sopra devono essere proprio esclusi i titolari di pensioni di vecchiaia liquidate anteriormente al 1° maggio 1968 e rimasti ininterrottamente a prestare la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi pure dopo la data di decorrenza della pensione stessa e fino oltre il 1° maggio 1968.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, liquidata prima del 1° maggio 1968, i quali facciano valere ininterrottamente contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione e che abbiano risolto il loro rapporto di lavoro nel periodo 1° maggio 1968 - 30 aprile 1969 possono ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e dietro presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Alla pensione riliquidata a norma della presente legge si applica pure l'aumento previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153.